



CITTA' DI CHIOGGIA

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

(approvato con delibera della Giunta Comunale in data 11/10/06 n.427)

INDICE

Art.1- Oggetto

Art.2- Compiti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Art.3- Composizione e durata in carica della C.C.V.L.P.S.

Art.4- Nomina della Commissione

Art.5- Convocazione

Art.6- Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Art.7- Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Art.8- Locali con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Art.9- Allestimenti temporanei-Verifica delle condizioni di sicurezza

Art.10- Richieste di intervento della Commissione: modalità di presentazione e contenuto della domanda

Art.11- Spese di funzionamento della commissione

Art.12- Entrata in vigore

ALLEGATO

ART.1- Oggetto

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

ART.2- Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della sanità.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART.3- Composizione e durata in carica della C.C.V.L.P.S.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis, così come modificato dal 1° comma dell'art 4 del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Chioggia è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del corpo di polizia locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda U.L.S.S. n. 14 o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) da un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi discoteche, locali da ballo e simili.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione può essere previsto uno o più supplenti.

Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Gli esperti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART.4- Nomina della Commissione

La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.

Un dipendente comunale funge da segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli e viene incaricato dal dirigente responsabile.

ART.5- Convocazione

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

L'invito è spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al richiedente il provvedimento finale od al tecnico di fiducia eventualmente delegato, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti.

ART.6- Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale, nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, di cui al 1° comma art.3, e deve essere motivato in fatto e diritto ai sensi dell'art.8 della legge n.241/90.

Qualora la completezza della commissione non sia raggiunta entro 30 (trenta) minuti dall'ora convenuta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.

Il parere è assunto a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte e devono essere riportati:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente del provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il verbale, sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti, è comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax) a cura del Segretario. Quest'ultimo invierà altresì copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Il Segretario della Commissione ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

ART.7- Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Con provvedimento del Presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in

mancanza, altro tecnico del luogo.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della commissione.

ART.8- Locali con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

ART.9- Allestimenti temporanei-Verifica delle condizioni di sicurezza

Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data anteriore a due anni.

ART.10- Richieste di intervento della Commissione: modalità di presentazione e contenuto della domanda

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza scritta in bollo, diretta al Sindaco e presentata al Comune:

- ❑ almeno 20 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora si tratti di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità;
- ❑ almeno 30 giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo (per verifica agibilità)-concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc...

La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art.141 comma 1 lettera a) del R.D. 06/05/40 n.635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è elencata nell'allegato al presente regolamento e fa parte integrante e contestuale dello stesso.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa a quanto indicato nel presente regolamento e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

ART.11-Spese di funzionamento della commissione

Ai componenti della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista per i consiglieri comunali. Ai componenti non dipendenti

dall'Amministrazione comunale, è inoltre dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo.

ART.12- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ALLEGATO

RICHIESTA DI PARERE DI FATTIBILITA'

(esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione).

1) RELAZIONE TECNICA GENERALE *(da produrre in 3 copie)*

La relazione deve:

- fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva;
- fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento dalla progettazione;
- rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono - se in alcun modo rilevanti -, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché al sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- descrivere l'articolazione planovolumetrica dell'edificio ove si svolge l'attività, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza, con particolare riguardo:
 1. per l'isolamento: alle caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti, sovrastanti o sottostanti (spessore delle pareti di separazione con altri ambienti, loro resistenza al fuoco; ecc...);
 2. per le vie di esodo: alle caratteristiche geometriche e strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi, ecc....) con specificazione della loro larghezza nelle sezioni di minor ampiezza;
 3. per le strutture: alle caratteristiche della copertura e delle strutture verticali ed orizzontali, compresa la loro resistenza al fuoco; dal punto di vista statico, la relazione dovrà riportare, i principali parametri progettuali riferiti alla normativa antisismica vigente, con allegati i relativi disegni esecutivi;
 4. per i materiali di arredo e finitura: alle caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

La relazione deve inoltre fornire, possibilmente con elaborati separati, dettagliate informazioni relative a:

- **SERVIZI IGIENICI**, con specifici riferimenti a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Servizi Antincendi, n. 16 del 15.2.1951.
- **IMPIANTI DI VENTILAZIONE**: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora di tali ricambi. Per i locali muniti di impianto di condizionamento dovrà essere fornita, in aggiunta alle precedenti informazioni, l'indicazione della temperatura e della umidità relativa. Per i locali già esistenti dovrà essere presentata la documentazione relativa al rispetto dell'art. 166 della citata circolare n. 16 del 1951.

- **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO**, per i quali dovranno essere indicati i percorsi delle canalizzazioni, le loro dimensioni geometriche, la natura dei materiali, le portate, nonché il numero e la posizione delle serrande taglia-fuoco.
- **IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**, dei quali dovranno essere fornite le caratteristiche geometriche e idrauliche, il tipo, il numero e la posizione degli idranti, dei naspi o delle testine di erogazione. Quanto al tipo di approvvigionamento, se da acquedotto cittadino dovrà essere indicata la pressione di esercizio; se da riserva idrica autonoma, dovrà essere indicata la sua localizzazione e la capacità in mc., nonché le caratteristiche della pompa o dell'elettropompa e la presenza di linee preferenziali per l'alimentazione elettrica. Dovrà essere specificata la posizione e le caratteristiche degli estintori, il loro numero totale e con riferimento alle singole categorie.
- **AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO** (depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni, ecc.): per i relativi locali dovranno essere precisati: l'ubicazione, l'accesso, le caratteristiche geometriche, le caratteristiche delle strutture di delimitazione e compartimentazione con gli ambienti adiacenti (materiali, spessore e resistenze al fuoco), le distanze interne, le caratteristiche geometriche delle superfici di aerazione, il tipo di chiusura.

Dovranno inoltre essere specificati:

- per le centrali di produzione calore: la potenzialità termica di ciascuna caldaia e la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile;
- per quelle alimentate a gas metano, la descrizione del percorso della rete di adduzione, le protezioni adottate per gli attraversamenti interni, la posizione del misuratore e le caratteristiche dell'armadietto di contenimento e protezione;
- per quelle alimentate a combustibile liquido, il tipo di combustibile, la posizione, la quota di interrimento e la capacità geometrica dei serbatoi; l'altezza della soglia nel vano di accesso per la realizzazione del bacino di contenimento.
- impianti di rilevazione e segnalazione automatica (fumo ed incendio), con indicazione del numero e posizione delle testine di rilevazione e delle caratteristiche dell'impianto di segnalazione.

La relazione tecnica dovrà in ogni caso essere comprensiva di un calcolo della capienza del locale o impianto sportivo, elaborato sulla base delle vigenti norme di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (volume e ricambi d'aria del locale, con particolare riferimento all'eventuale impianto di aerazione).

Si ricorda che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ivi compresi quelli destinati a locali di pubblico spettacolo, ovvero alla loro ristrutturazione, devono essere conformi alla vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L. 9.1.1989, n. 13 e D.M. 14.6.1989, n. 236 - in G.U., S.G. n. 145 del 23.6.1989, S.O. n. 47 - nonché L. 5.2.1992, n. 104 - in G.U., S.G., n. 39 del 17.2.1992, S.O. n. 30).

2) ELABORATI GRAFICI *(da produrre in 2 copie).*

Gli elaborati grafici (quotati, datati, firmati e timbrati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività), dovranno comprendere:

1) planimetria rappresentante:

- a) l'area interessata dall'attività esistente o in progetto nel contesto della viabilità pubblica;

- b) le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
- c) la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti ecc.), con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo.

2) **planimetria quotata rappresentante** l'area occupata dall'attività, con indicazione delle destinazioni dei locali o degli edifici sovrastanti e sottostanti, a confine o prossimi (attività commerciali, artigianali, industriali, attività aperte al pubblico, a rischio specifico, cabine di trasformazione dell'energia elettrica, di riduzione o misurazione del gas, depositi di materiali combustibili, di liquidi infiammabili od esplosivi).

3) **sezioni quotate trasversali e longitudinali in scala 1:500**, che evidenzino, per un'area comprendente l'attività e la zona esterna circostante, il profilo dei corpi di fabbrica e degli edifici circostanti, con l'indicazione delle loro destinazione e distanza dall'attività in esame.

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

4) **piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 degli interni**, che consentano di rilevare la destinazione di uso dei singoli locali, le loro dimensioni e superfici. Una planimetria, preferibilmente in scala 1:50, dovrà indicare in dettaglio, per le sale destinate al pubblico, la disposizione degli arredi, dei sedili, delle poltrone, la distanza tra le file, la larghezza dei corridoi nei punti di minore ampiezza, il numero totale dei posti, il numero di file e di posti di ciascun settore. Le sezioni dovranno indicare l'altezza in gronda dell'edificio rispetto al piano percorribile dai mezzi di soccorso e le quote dei singoli piani, nonché l'altezza libera interna di ciascun piano.

5) **dalle tavole allegate** dovrà essere agevolmente rilevabile:

1. l'indicazione delle caratteristiche degli elementi strutturali, di separazione e di compartimentazione (orizzontali e verticali), tipo di materiali, spessore e loro resistenza al fuoco ("REI");
2. le caratteristiche degli elementi di chiusura dei vani di collegamento interno degli ingressi e delle uscite di sicurezza: materiale costituente, senso di apertura, tenuta o resistenza al fuoco, tipo di congegno di autochiusura, dotazione di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta;
3. l'individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi, con l'indicazione della larghezza trasversale nelle sezioni di minore ampiezza ("moduli");
4. le caratteristiche geometriche (quote e dimensioni) dei "luoghi sicuri" (terrazze, cortili, ecc.);
5. la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore;
6. la posizione, l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali;
7. la localizzazione e le capacità della riserva idrica e delle sostanze estinguenti;
8. la posizione e le caratteristiche degli estintori;
9. la localizzazione degli elementi degli impianti di rilevazione e di allarme;
10. la posizione dei punti luce di emergenza;
11. la posizione dell'interruttore generale di corrente.

6) **per l'impiantistica**, dovrà essere reso evidente:

1. il percorso della rete di distribuzione dei combustibili liquidi o gassosi e la posizione del misuratore del gas;
2. la posizione della saracinesca di rapida chiusura del flusso del combustibile, liquido o gassoso;
3. il percorso delle canalizzazioni dell'impianto di climatizzazione e la posizione delle serrande tagliafuoco;

4. la posizione dei serbatoi, fuori terra od interrati (per questi ultimi dovrà essere indicata la profondità d'interramento rispetto alla generatrice superiore).

7) **pianta e sezione, in scala 1:50, dei locali ed impianti a rischio specifico** (depositi dei liquidi infiammabili e delle sostanze facilmente combustibili, centrali termiche, gruppi elettrogeni, sale motori, ecc.) indicanti:

1. l'altezza e la superficie in pianta, le dimensioni orizzontali e verticali interne, la dimensione d'ingombro degli impianti e la loro distanza dalle pareti, la posizione e caratteristiche geometriche delle aperture di aerazione;

2. le caratteristiche delle strutture verticali od orizzontali, spessore e resistenza al fuoco;

3. le caratteristiche degli elementi di chiusura (dimensioni, tenuta e resistenza al fuoco, sistemi di chiusura o autochiusura, presenza di maniglioni antipánico per l'apertura a spinta).

8) **Eventuale documentazione illustrativa o fotografica.**

I progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme che prevedono:

a. variazione di altezza, di superficie o di volume;

b. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione;

c. modifiche distributive o di destinazione; devono essere integrati con elaborati grafici dello stato iniziale e dello stato sovrapposto in "giallo rosso".

3) PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (1 copia)

Nel caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento di impianti esistenti, dovrà essere prodotta idonea documentazione di progetto redatta secondo le norme di buona tecnica e in particolare secondo la vigente guida CEI 0-2 fasc. 2459G.

La documentazione dovrà essere tale da consentire un'ideale valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

In particolare, la documentazione di progetto da presentare, in conformità alla citata guida CEI, dovrà comprendere:

- relazione descrittiva, conforme all'art. 2.2.1 della guida CEI 0-2. In particolare, dovrà essere precisato, con riferimento alle vigenti norme di buona tecnica:

- la classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e il modo di collegamento a terra, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;

- la modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti, con specifico riferimento al potere di interruzione dei dispositivi di interruzione, al coordinamento della corrente nominale degli stessi con le portate dei conduttori nelle relative condizioni di posa, al coordinamento dell'energia passante degli stessi con le sezioni e le caratteristiche dei conduttori;

- i criteri progettuali e le particolarità impiantistiche in relazione alla classe del compartimento antincendio e le modalità di installazione delle condutture con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e alla emissione di gas tossici;

- i sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti, sia dell'impianto in condizioni normali che di emergenza;

- le caratteristiche degli impianti di sicurezza (illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di estinzione incendi, ecc.), con particolare riferimento a: caratteristiche dell'intervento, autonomia, segnalazioni di intervento, prestazioni illuminotecniche, indipendenza da altri impianti, ubicazione delle sorgenti di alimentazione centralizzate, resistenza al fuoco delle condutture, ecc..

Schemi Elettrici. In particolare sono richiesti, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- schema elettrico generale (preferibilmente schema a blocchi o schema unifilare), conforme all'art. 2.2.2 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione delle apparecchiature e componenti elettriche (quali quadri, apparecchiature, apparecchi illuminanti, prese) e il percorso delle condutture, conformi all'art. 2.2.11 della guida CEI 0-2;
- disegno planimetrico, di norma in scala 1:50, indicante l'ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza e il percorso delle relative condutture;
- schemi dei quadri elettrici, conformi all'art. 2.2.10 della guida CEI 0-2.

Tabelle e calcoli dimensionali. In particolare sono richieste, in conformità alle vigenti norme di buona tecnica:

- tabelle delle potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, conformi all'art. 2.4 della guida CEI 0-2;
- tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni, conformi all'art. 2.2.5 della guida CEI 0-2;
- elenco dei componenti elettrici e delle condutture elettriche, conformi agli artt. 2.2.6 e 2.2.7 della guida CEI 0-2, con le relative specifiche tecniche conformi all'art. 2.2.8 della guida CEI 0-2;
- disegni illustranti le caratteristiche dell'impianto ed elaborati descrittivi e grafici di definizione delle modalità di installazione dell'impianto elettrico, conformi all'art. 2.2.12 della guida CEI 0-2.

In caso di modifica o ampliamenti di impianti elettrici preesistenti, la cui documentazione di progetto fosse già stata presentata alla C.C.V.L.P.S., dovrà essere fornita la documentazione di progetto sopraindicata limitatamente agli interventi effettuati. Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici, dovranno essere ben evidenziati le modifiche e gli ampliamenti effettuati (in particolare, le modifiche e gli ampliamenti dovranno poter essere individuati anche attraverso uno schema a blocchi dell'intero impianto elettrico, sul quale siano evidenziati i blocchi oggetto degli interventi).

Infine dovrà essere verificata accuratamente la compatibilità delle nuove parti di impianto con l'impianto preesistente.

RICHIESTA DI VERIFICA DELL'AGIBILITA'

(sopralluogo a fine lavori)

Terminato l'intervento di nuova realizzazione o di ristrutturazione, dovrà essere presentata, la richiesta di sopralluogo per la verifica dell'agibilità del locale o impianto sportivo.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

▪ **planimetria**, da produrre in due copie, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, con indicazione degli arredi fissi, dei percorsi di esodo, delle uscite comprese quelle di sicurezza. Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con timbro dell'Ufficio Competente e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche).

▪ **impianti elettrici: collaudi**

a) verbale di collaudo dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato ed iscritto ad Albo professionale, nell'ambito delle proprie competenze.

b) copia della denuncia dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.

c) copia della denuncia dell'impianto di protezione contro i contatti indiretti all'I.S.P.E.S.L. e copia dell'ultimo verbale di verifica da parte del funzionario dell'Autorità competente.

Si ricorda che il codice deontologico richiede che il collaudo debba essere effettuato da tecnici che non abbiano collaborato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione e manutenzione degli impianti.

Pertanto, il professionista incaricato del collaudo dovrà dichiarare esplicitamente nel verbale di collaudo di non aver partecipato in alcuna forma alla progettazione, costruzione, installazione, direzione lavori ecc. dell'impianto oggetto di collaudo.

▪ **verifiche strutturali delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.**

Verbali di collaudo, redatti da tecnico abilitato, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali (solai, palchi, soppalchi, tribune, gradinate, torri faro, scale, parapetti, ecc.). I valori dei relativi carichi e sovraccarichi dovranno risultare conformi a quanto previsto dai decreti del Ministro dei Lavori Pubblici 9.1.1996 e 16.1.1996 (in S.O. n. 19 alla G.U., S.G., n. 29 del 5.2.1996);

Se la data dei suddetti verbali è anteriore di oltre dieci anni, o se l'intervento realizzato è comunque tale da interessare la staticità dell'edificio o dei singoli elementi, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato.

▪ **certificazioni** (rilasciate da enti, laboratori, professionisti autorizzati)

○ certificazioni sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali di separazione e di compartimentazione (Modello A);

○ certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali di arredamento e rivestimento e dichiarazione della loro posa in opera redatta su apposito modello (Modello B);

○ calcolo del carico di fuoco;

○ verbale di prova a pressione dei serbatoi;

- verbale di collaudo degli impianti di distribuzione del gas;
- certificazione di omologazione delle apparecchiature di sicurezza;
- verbale di prova di funzionamento dei presidi antincendio.

Per la costruzione o modifica di impianti sportivi, dovrà inoltre essere presentata la documentazione di cui all'art. 3 del citato D.M. 18.3.1996 e, in particolare, il parere sul progetto del C.O.N.I. ai sensi della L. 2.2.1939, n. 302.

Normativa di riferimento:

Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni e integrazioni.

Decreto del Ministro dell'Interno 19.8.1996 (in S.O. N.149 alla G.U., S.G. N.214 del 12.9.1996) per locali di pubblico spettacolo.

Decreto del Ministro dell'Interno 18.3.1996 (in S.O. N.61 alla G.U., S.G. N.85 dell'11.4.1996) per gli impianti sportivi.

Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali 20.5.1992, n. 559 (in G.U., S.G., N. 52 del 4.3.1993) per mostre ed esposizioni in edifici storici e artistici.